

AUDIZIONE

su

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652

Atto Governo n. 324

-

VIII° e X° COMMISSIONI RIUNITE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Osservazioni ANEV

Roma, 28.10.2025

Sommario

1. Presentazione ANEV.....	3
2. Considerazioni puntuali.....	4

1. Presentazione ANEV

L'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta uno dei principali riferimenti del settore eolico e si configura come un'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349. Costituita nel luglio 2002, riunisce oltre 100 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad aderire a UNI–CEI–AIEE. Concorrere alla promozione e all'utilizzazione della fonte eolica, preservando l'equilibrio fra il contesto ambientale e gli insediamenti, è uno degli scopi dell'Associazione, compresi quelli di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, e di curare la diffusione di una corretta informazione centrata su dati reali.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio ha spinto l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste, che ha portato negli anni alla sottoscrizione di vari Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE, finalizzati a diffondere l'eolico nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato sia nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione della normativa e della regolazione di settore, sia con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

2. Considerazioni puntuali

Il presente documento illustra le osservazioni e le proposte dell'ANEV sullo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652*, attualmente in esame come Atto del Governo n. 324.

Nel luglio 2025 sono stati avviati procedimenti d'infrazione contro 26 Stati membri (tra cui l'Italia) che non avevano rispettato l'obbligo di recepire la direttiva RED III entro il 21 maggio 2025. Ciò ha spinto la Commissione UE a passare alla seconda fase della procedura d'infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora agli Stati membri interessati. Questi paesi, a luglio us., avevano due mesi di tempo per conformarsi alle norme dell'UE. In caso contrario, la Commissione avrebbe potuto deferirli alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Uno dei principali ostacoli che il settore deve ancora affrontare è il rilascio dei permessi per i progetti, che continua a rappresentare un grave collo di bottiglia.

Anziché semplificare le procedure, l'Italia ha introdotto ulteriori livelli di complessità e incertezza giuridica, ostacolando ulteriormente i progressi.

Scadenza per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni

L'Italia, anche se ha introdotto norme sui tempi per il rilascio dei permessi, non dispone di meccanismi specifici per far rispettare le scadenze previste dalla RED III. Ad esempio, non sono previste sanzioni in caso di ritardi.

Il nostro paese ha introdotto riforme in materia di autorizzazioni (D.lgs. 190/2024, cd. "TU FER") volte ad accelerare la realizzazione dei progetti di energia rinnovabile. Tuttavia, non ha recepito le scadenze previste dalla RED III per la durata massima delle procedure di autorizzazione (massimo 12 mesi nelle zone di accelerazione e 24 mesi al di fuori di esse). Inoltre, la mancanza di personale adeguato e di risorse amministrative continua a compromettere in modo significativo l'efficacia di tali riforme nella pratica.

Policy Ask/ proposta di intervento

Prevedere dei termini perentori, in linea con quelli indicati dal REDIII, per la finalizzazione dei procedimenti autorizzativi nonché delle sanzioni laddove non venissero rispettati

Aree di accelerazione

Sempre di derivazione europea, lo strumento delle zone di accelerazione, introdotto dalla Direttiva UE 2023/2413, che modifica la Direttiva UE 2018/2001, mira a rendere estremamente semplificato il processo di valutazione dei progetti da parte delle autorità competenti, offrendo una corsia preferenziale ai progetti localizzati in aree sottoposte a valutazione ambientale strategica, in modo che non sia necessario applicare le procedure di valutazione ambientale. Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, recepisce il quadro normativo comunitario relativo alle aree di accelerazione, nelle quali tutti i regimi amministrativi per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabili dovrebbero adottare uniformemente le stesse disposizioni circa l'autorizzazione paesaggistica. Ovvero, si propone che per tutti i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile e degli impianti di stoccaggio, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti ubicati nelle cosiddette zone di accelerazione non sia necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica così come non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di individuazione delle zone di accelerazione da parte delle regioni e province autonome.

Il tutto risulta complicato dal contenzioso in corso sulle "aree idonee" visto che le aree di accelerazione sono un di cui delle stesse.

Come noto l'Italia ha adottato, nel luglio 2024, il Decreto Ministeriale "Aree Idonee", che impone alle Regioni di mappare il proprio territorio suddividendolo in zone idonee, ordinarie, non idonee e vietate. Il decreto è stato parzialmente sospeso dal TAR del Lazio, creando incertezza sulla sua versione definitiva, che dovrà essere pubblicata dal MASE entro 60 giorni dalla sentenza.

Alcune Regioni italiane hanno iniziato a mappare i propri piani territoriali per lo sviluppo delle energie rinnovabili, spesso con ampia discrezionalità. Ad esempio, la Sardegna ha classificato circa il 99% del territorio come non idoneo, mettendo a rischio 39 GW di progetti, decisione successivamente annullata dalla Corte Costituzionale. Tuttavia, una versione rivista del piano risulta analogamente restrittiva. Allo stesso modo, l'Umbria si sta muovendo nella stessa direzione.

Il recente decreto-legge "Infrastrutture" contiene una disposizione che designa le aree industriali come zone di accelerazione per le energie rinnovabili.

Tuttavia, resta incerto come tali designazioni nazionali si integreranno con la pianificazione regionale. L'individuazione delle zone di accelerazione prima di quella delle aree idonee comporta inoltre il rischio che le due non coincidano, generando potenziali sovrapposizioni e incoerenze nella pianificazione.

Policy Ask/ Proposte di intervento

Individuare come aree di accelerazione tutte le fattispecie indicate dalla legge (art.20 comma 8 del D.lgs. 199/2021) come aree idonee.

Overriding public Interest (OPI)

In Italia, l'applicazione del principio OPI (Overriding Public Interest – interesse pubblico prevalente) rimane incoerente a livello nazionale, poiché non è ancora stata pienamente integrata nell'ordinamento giuridico. A livello legislativo, infatti, sebbene il Decreto legislativo 190/2024 contenga alcuni riferimenti al principio OPI, manca ancora una piena attuazione.

A livello amministrativo, le autorità pubbliche non hanno ancora applicato concretamente il principio, come dimostrano i conflitti tra il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Ambiente. Infine, a livello giudiziario, i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) hanno iniziato a esaminare casi riguardanti l'applicazione del principio OPI, ma la giurisprudenza è ancora limitata.

Attualmente, il principale ostacolo all'applicazione del principio OPI è rappresentato dal suo conflitto con la tutela del paesaggio, intesa in senso ampio, che comprende anche la protezione dei siti archeologici.

Policy ask/ Proposta di intervento

Al fine di risolvere i frequenti conflitti tra i pareri del MASE e del Ministero della Cultura nonché rendere più fluido il processo autorizzativo e di VIA a favore degli impianti FER, dovrebbe essere applicato il principio giuridico secondo cui le energie rinnovabili rappresentano un interesse pubblico prevalente.

È quindi indispensabile:

- il riconoscimento esplicito ed incondizionato dell' Overriding Public Interest (OPI) per gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, analogamente a quanto previsto dalla normativa europea;
- la previsione di procedure semplificate per l'autorizzazione di progetti di pubblica utilità, attraverso un iter chiaro e definito;
- l'istituzione di criteri oggettivi per la valutazione dell'OPI, garantendo che tale principio venga applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

A livello europeo, il principio di OPI è già riconosciuto nelle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), nonché nel Regolamento sulle infrastrutture energetiche di interesse comune (UE 2022/869), come criterio per consentire deroghe in presenza di progetti di rilevanza strategica.

Repowering

Il nostro paese ha iniziato da qualche anno a implementare misure finalizzate ad agevolare la realizzazione di progetti di rinnovamento ed integrale ricostruzione di impianti rinnovabili, in particolare quelli eolici (cd "repowering", cioè la sostituzione o l'aggiornamento delle turbine esistenti con modelli più moderni ed efficienti). Tali interventi presentano indiscutibili vantaggi dal punto di vista ambientale, valorizzando in modo più efficiente siti rinnovabili già "operativi" e le infrastrutture preesistenti attraverso l'ammodernamento delle tecnologie esistenti. Tale tipologia di interventi che è stata individuata dal Governo nel recente DL Ambiente come prioritaria nell'esame delle valutazioni di impatto ambientale da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dovrebbe accedere a meccanismi di supporto dedicati, come aste con contingenti riservati o premi specifici, che tengano conto dell'intero costo industriale dell'operazione.

L'Italia ha introdotto diverse misure di semplificazione per i progetti di repowering che, nella pratica, non accelerano in modo efficace le procedure autorizzative di questi progetti.

In particolare, permane incertezza sui tempi di autorizzazione di tale tipologia di progetti. L'approvazione del "DL Bollette" nell'aprile 2025 ha semplificato le procedure autorizzative, prevedendo in alcuni casi l'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la sua limitazione a un semplice screening regionale, con l'obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria. Tuttavia, non esistono ancora riferimenti espliciti a una durata massima del procedimento per il repowering. Secondo la RED III, i tempi di autorizzazione non dovrebbero superare i 6 mesi nelle zone di accelerazione designate.

Policy ask/ Proposta di intervento

Il repowering rappresenta una leva strategica per aumentare la produzione di energia rinnovabile senza ulteriore consumo di suolo e con minore impatto ambientale.

Questa pratica può triplicare la produzione energetica riducendo della metà il numero di turbine eoliche. Per liberarne pienamente il potenziale è fondamentale:

- 1) Garantire accesso accelerato alle procedure autorizzative e di connessione alla rete ai progetti di repowering;
- 2) Semplificare e armonizzare i processi autorizzativi regionali, assicurando un efficace coordinamento tra governo nazionale, autorità regionali e operatori;
- 3) Rispettare le tempistiche previste dalla RED III: nelle zone di accelerazione, le procedure autorizzative per il repowering non devono superare i 6 mesi.

Unico punto di contatto e digitalizzazione

La trasposizione del punto di contatto unico per le procedure autorizzative e dei processi digitalizzati ha registrato progressi in Italia.

In Italia, un Decreto legislativo ha istituito una piattaforma nazionale per le autorizzazioni (Piattaforma SUER), con l'obiettivo di digitalizzare e semplificare il processo autorizzativo; tuttavia, non si è ancora verificata alcuna concreta implementazione. Inoltre, nonostante l'intento originario del Decreto fosse quello di unificare le procedure autorizzative, le successive leggi di semplificazione hanno finito per aumentare la frammentazione, ad esempio separando ulteriormente le valutazioni ambientali e paesaggistiche.

Rimane incerto se la piattaforma SUER funzionerà realmente come sportello unico. Sebbene lo strumento consenta di digitalizzare il processo, standardizzare le procedure e facilitare il monitoraggio, non istituisce un punto di contatto unico: infatti, la responsabilità rimane alle singole amministrazioni competenti.

Misure di supporto all'elettrificazione

Nel recepimento della RED III, si ritiene fondamentale che sia previsto un chiaro sostegno all'elettrificazione dei consumi nel settore industriale e non, riconoscendo all'elettricità il ruolo di vettore energetico oggi maggiormente decarbonizzato.

L'elettrificazione rappresenta infatti uno strumento chiave per accelerare la riduzione delle emissioni e per favorire un utilizzo più efficiente dell'energia rispetto ai combustibili fossili. Inoltre, una maggiore domanda di elettricità può generare un circolo virtuoso, stimolando ulteriormente gli investimenti e l'installazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili necessari a soddisfare tale incremento di fabbisogno in modo sostenibile.

Policy Ask / proposte di intervento

Favorire l'elettrificazione dei consumi nel settore industriale e non.

ANEV

Associazione Nazionale Energia del Vento